



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

(Area Metropolitana di Bari)

ORDINANZA N. 55

Data: 30/07/2024

SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno TRENTA del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILAVENTIQUATTRO dal Sindaco.

Oggetto:

DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINE DI ALLUMINIO IN DETERMINATE FASCE ORARIE, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "PALIO DELLE BOTTI" NEI GIORNI 03 E 04 AGOSTO 2024

IL SINDACO

MASTRANGELO GIOVANNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

CITTA' METROPOLITANA DI BARI
PIAZZA MARGHERITA DI SAVOIA N. 10

OGGETTO: Divieto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro o in lattine di alluminio in determinate fasce orarie, in occasione della manifestazione denominata "PALIO DELLE BOTTI" nei giorni dal 03 e 04 agosto 2024.

IL SINDACO

PREMESSO che nei giorni dal **31 luglio al 4 agosto 2024** è previsto lo svolgimento della manifestazione organizzata dall'Associazione "PALIO DELLE BOTTI GIOIA DEL COLLE" come da istanza inviata attraverso la piattaforma telematica "Impresa in un giorno" - pratica n° 91124560722-16052024-1154 - dal Presidente Claudio Giovanni Santorelli, nato il 20.03.1968 a Gioia del Colle, ed ivi residente in via Regina Elena n. 60;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 99 del 22/04/2024, con la quale l'amministrazione ha approvato il progetto "PERCORSI DI GUSTO E TRADIZIONE DELLA TERRA MURGIANA" nel cui ciclo di eventi la manifestazione in oggetto è annoverata;

VISTA la RICHIESTA DI PATROCINIO E CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE PALIO DELLE BOTTI VII EDIZIONE TROFEO "CITTA' DEL PRIMITIVO" 2024, presentata dal Presidente dell'Associazione "PALIO DELLE BOTTI GIOIA DEL COLLE" acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 4377/2024 nella quale, tra l'altro, si richiede l'adozione di ordinanza per il divieto della vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine;

VISTO che nei giorni di svolgimento della suddetta manifestazione è ragionevole prevedere una notevole presenza di persone;

RILEVATA, in particolare, la necessità di prevenire possibili episodi di vandalismo, in particolare per l'abbandono al suolo e lancio di bottiglie di vetro e lattine che arrecano danno al decoro urbano e costituiscono pericolo per i passanti nonché ostacolo al regolare deflusso del pubblico presente nel caso in cui fosse necessario uno sgombero d'urgenza;

RICHIAMATA la nota del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto *Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche*;

VISTA l'Ordinanza emessa dal Comando della Polizia Municipale n. 51 del 17.07.2024 per il temporaneo divieto di circolazione in entrambi i sensi di marcia e di sosta nei siti di svolgimento della manifestazione;

RITENUTO di dover provvedere, al fine di assicurare la tutela dei valori prevalenti dell'ordine e sicurezza pubblica in occasione della manifestazione anzidetta disponendo, nei giorni 03 e 04 agosto 2024, i divieti di seguito elencato:

- dalle ore 14.00 del 03 agosto alle ore 02.00 del 04 agosto 2024 divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine in alluminio, prevedendosi in sostituzione la vendita in contenitori di carta o plastica;

- dalle ore 14.00 del 04 agosto alle ore 02.00 del 05 agosto 2024 divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine in alluminio, prevedendosi in sostituzione la vendita in contenitori di carta o plastica;

PRECISATO CHE il suddetto divieto sarà operativo su tutto il territorio comunale.

VISTI:

- l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 8 del D.L. n. 14/2017 recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città*", convertito, con modifiche, con Legge n. 48/2017;
- la Circolare n. 300/A/4228/17/149/2017/08 del Ministero dell'Interno del 23 maggio 2017, recante chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui alla normativa richiamata;
- l'art. 650 del Codice penale;

per i motivi innanzi citati in premessa:

ORDINA

agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, operanti su tutto il territorio comunale,

- 1) **il divieto assoluto di somministrazione/vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o di alluminio, anche dispensate da distributori automatici, prevedendo in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di carta o plastica fatta salva la somministrazione ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi, compresi quelli che si avvalgono di spazi esterni ai locali, per tutto il periodo della manifestazione di cui sopra e, precisamente dalle ore 14.00 del 03 agosto alle ore 02.00 del 04 agosto 2024, e dalle ore 14.00 del 04 agosto alle ore 02.00 del 05 agosto 2024;**
- 2) **l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;**

AVVERTE

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis commi 1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s. m. i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e pagamento misura ridotta ad € 50,00.

La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle forze di Polizia.

DISPONE

CHE la presente ordinanza venga pubblicizzata mediante affissione all'albo Pretorio e sul sito del Comune;

CHE la presente ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale, locale stazione dei Carabinieri e Guardia di Finanza Comando – Tenenza di Gioia del Colle perché ne curino l'osservanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso davanti al TAR Puglia o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Avv. Giovanni Mastrangelo